



ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/07/96 N. 27

DELIBERAZIONE N. 789/142

ARGOMENTO N. 399

Oggetto:
ISTITUZIONE DEL REGISTRO AMMINISTRATIVO DELLE UNIONI CIVILI - APPROVAZIONE
REGOLAMENTO

L' adunanza ha luogo nell' anno millenovecento-
novantotto, il giorno 20 del mese di Luglio
alle ore 10,55 nel Salone de' Dugento in Palazzo
Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio con
l' osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla normativa vigente, in I convocazione, in
seduta pubblica d'urgenza.

Presiede DANIELA LASTRI
Assiste il Segretario Generale GIOVANNI ANTINORI

Fungono da scrutatori i signori
V. ESPOSITO - G.P. MORINI BIANZINO - M. BONECHI

Al momento della adozione del presente argomento
iscritto al n. 5 dell' O.D.G. risultano presenti
il Sindaco PRIMICERIO MARIO

i consiglieri

BALDAZZI GILBERTO
BARLOZZETTI UGO
BARONTI MARA
BILLI GIACOMO
BOCCALETTI STEFANO
BONECHI MASSIMO
BRESCHI MARCELLA
BUGLIANI VINCENZO
CAFFAZ UGO
CAINI ROBERTO
CASAGLIA IVAN
CELLAI MARCO
CERRATO SABATO
CERRETELLI ANNA MARIA
CIANCHI ALBERTO
COGGIOLA PAOLO
DOMENICHETTI SANDRO
ESPOSITO VINCENZO
FILIPPI PIERO
GIANI EUGENIO
GORI GUIDO

GRAZZINI GRAZIANO
INNOCENTI TONY ANDRES
LASTRI DANIELA
LONGO ELISEO
LO PRESTI ALESSANDRO
MAGGI SARA PATRIZIA
MATTEI MASSIMO
MONTALI ENRICO
MORALES GIORGIO
MORINI BIANZINO GIAN PAOLO
NALDONI DESIDERIO
NOCENTINI ANNA
PONTELLO NICCOLO'
ROSSELLI DEL TURCO FIAMMETTA
ROSSI CLAUDIO
SARRA RICCARDO
SGHERRI MONICA
TARGETTI SANDRO
TOCCHINI ANNA
TORELLI ROBERTO
TOTARO ACHILLE

risultano altresì presenti gli Assessori
BRASCA ALBERTO
BELLINI GIOVANNI
BERTOLI ROBERTO
BOUGLEUX ENRICO
CARLI MASSIMO
CECCHI AMOS
CLEMENTE GUIDO
GEDDES DA FILICAIA MARCO
NUTINI VALDEMARO
PADERI SERGIO
TIRELLI ALBERTO

risultano altresì assenti i consiglieri
BECONCINI GABRIELE
CIGLIANA RODOLFO
MENCÌ SIMONE
ROSSI MAURIZIO

risultano altresì assenti gli Assessori
GUIDUCCI BONANNI CARLA

Il relativo verbale è sottoscritto
dal Presidente DANIELA LASTRI
dal Segretario GIOVANNI ANTINORI

DESTINAZIONE UFFICI

UFFICIO DEL SINDACO

UFFICIO DEL CONSIGLIO

SERVIZI DEMOGRAFICI

SINDACI REVISORI

DIRETTORE GENERALE

Esecutiva a seguito di sentenza del T.A.R. Toscana
n. 1041 dell'11/06/2001.

17 LUG 2001

IL DIRETTORE



- O M I S S I S -

I L C O N S I G L I O

Premesso che il fenomeno delle "unioni civili" o "unioni di fatto" trova un sicuro fondamento costituzionale negli articoli 2 e 3 della Costituzione in quanto l'unione civile non si pone in contrasto con la famiglia così come riconosciuta e garantita dalla Costituzione all'art. 29 posto che "la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio" e pertanto, nel riconoscere e sottolineare il valore e l'importanza della famiglia non esclude all'evidenza il sorgere o l'esistenza di atti e formazioni sociali (previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione) le cui finalità siano ritenute meritevoli di tutela e non contrastanti con i principi costituzionali;

Considerato che già da tempo è stato ritenuto che l'ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale, dall'art.2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto dal momento che, come rilevato dieci anni or sono alla Corte Costituzionale, "un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare, anche a sommaria indagine, costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche (art.2 Cost.) (2-Corte Cost.18.11.1986, n. 237);

Considerato altresì che, ancorché la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al legislatore statale, deve riconoscersi al Comune in proposito la possibilità di operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;

Considerato inoltre il ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri, per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale, ai sensi dell'art. 2, 2° comma, L. 142/90;

Rilevato pertanto che fermi restando i registri previsti dalla legge e dal regolamento anagrafico, il Comune possa istituire uno o più elenchi per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici;

Ritenuto che tali ulteriori fini siano da ravvisare nell'equiparazione delle coppie formate da persone unite civilmente a quelle sposate o assimilate, agli effetti del pari riconoscimento alle prime, alle medesime condizioni, dell'accesso ai procedimenti, benefici e opportunità amministrativi previsti dall'ordinamento a favore delle seconde;

Considerato pertanto che l'iscrizione negli elenchi particolari di cui sopra non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento dei poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini ed agli scopi che l'Amministrazione comunale ritiene meritevoli di tutela;

Ritenuta pertanto l'opportunità per i motivi innanzi espressi di disporre la tenuta, presso un apposito ufficio, di un elenco dove iscrivere, secondo la distinzione operata dalla legge, le persone legate da vincoli non "legali" (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela) ma solamente da vincoli "affettivi" e/o di reciproca solidarietà;

Visto il parere di regolarità tecnica reso a favore del presente provvedimento ai sensi dell'art. 53 L. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

D E L I B E R A

- 1) per le motivazioni esposte in premessa ed al fine di consentire il pieno sviluppo della persona umana, di istituire un elenco delle unioni civili presso un apposito Ufficio comunale che dovrà essere individuato dalla Giunta Comunale;
- 2) di dare atto che l'elenco sopracitato non ha alcuna relazione o interferenza con i registri anagrafici e di stato civile o alcuna connessione con l'ordinamento anagrafico o di stato civile;
- 3) di approvare il seguente "Regolamento comunale sulle unioni civili":

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE UNIONI CIVILI

ART. 1

1. Il Comune di Firenze, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità dell'unione civile e ne promuove il pubblico rispetto.
2. Ai fini del presente regolamento è considerata unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, il Comune si impegna ad assicurare alle coppie unite civilmente l'accesso ai procedimenti, benefici e opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate e assimilate.
4. Il Comune adotta tutte le iniziative per stimolare il recepimento nella legislazione statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini.

ART. 2

1. E' istituito presso il Comune di Firenze il registro amministrativo delle unioni civili. Il registro viene tenuto dall'Amministrazione comunale nel rispetto della Legge 675/96.
2. Con successivo provvedimento della Giunta, da assumersi entro trenta giorni dalla esecutorietà del presente regolamento, sarà provveduto all'organizzazione del registro ed alla disciplina dei provvedimenti relativi.
3. Il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai cittadini italiani e stranieri residenti anagraficamente nel Comune di Firenze che costituiscano una famiglia anagrafica ai sensi della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e del DPR 30 maggio 1989, n. 223, accertata in via amministrativa.

ART. 3

1. Sino alla riforma del diritto di famiglia e dello stato civile, la disciplina comunale delle unioni civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa per i fini di cui all'art. 1 comma 3. Essa pertanto non interferisce con il vigente regolamento dell'anagrafe e dello stato civile, con il diritto di famiglia, con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione.

Nessun altro dei presenti chiede di prendere la parola sull'argomento o solleva eccezioni.

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati **dalla Presidente** assistita dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli 25

contrari 18: BALDAZZI GILBERTO
BILLI GIACOMO
BONECHI MASSIMO
CELLAI MARCO
GRAZZINI GRAZIANO
MONTALI ENRICO
NALDONI DESIDERIO
PRIMICERIO MARIO
SARRA RICCARDO

BARLOZZETTI UGO
BOCCALETTI STEFANO
BUGLIANI VINCENZO
GIANI EUGENIO
LONGO ELISEO
MORINI BIANZINO GIAN PAOLO
PONTELLO NICCOLO'
ROSSELLI DEL TURCO FIAMMETTA
TOTARO ACHILLE

astenuiti

essendo presenti 43 consiglieri.

LA PROPOSTA E' PERTANTO APPROVATA.